

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 9 MARZO 1950
(51^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge;

(Approvazione)

« Norme per la sistemazione del prestito italiano 5 per cento per la strada ferrata marmemmana » (N. 874) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 419, 420, 421

« Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (N. 886):

PRESIDENTE 421

(Discussione e approvazione)

« Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 772, relativa alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritti di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di paste di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (N. 889):

PRESIDENTE 422

VALMARANA, *relatore* 422

BERTONE 422

(Seguito della discussione e approvazione)

« Norme relative al collocamento dei Buoni del tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra la Amministrazione del tesoro e la Banca di Italia » (N. 828):

PRESIDENTE 412

UBERTI 412, 413

RICCI Federico 412

« Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi e provvigioni spettanti alla Banca nazionale del lavoro sulle somme da essa anticipate per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde » (N. 678):

PRESIDENTE Pag. 414, 415, 416, 417, 419

UBERTI 414

BERTONE 415, 417, 419

RICCI Federico 415, 416, 417, 418

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato*

per il tesoro 415, 416, 417, 418, 419

FORTUNATI 418

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, De Gasperis, Fortunati, Lanzetta, Morandi, Mott, Reale Vito, Ricci Federico, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Chiaramello.

VALMARANA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative al collocamento dei Buoni del tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia » (N. 828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative al collocamento dei buoni del tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli

Uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia ».

UBERTI. Come i colleghi ricorderanno la discussione di questo disegno di legge fu sospesa per consentirne un più approfondito esame, soprattutto in considerazione di alcune proposte da me formulate. Avendo io stesso assunto informazioni presso gli uffici competenti ed avendo ottenuto soddisfacenti chiarimenti, ritengo di poter oggi rinunciare a tali proposte.

Mi si è anzitutto chiarito che il tasso del 0,25 per cento viene concesso sui depositi costituiti in buoni del tesoro dalle Aziende di credito, perchè altrimenti esse preferirebbero versare denaro contante, il quale gode di un interesse del 4,75 per cento. È evidente quindi che la concessione di questo compenso percentuale corrisponde ad un effettivo interesse dello Stato a far costituire depositi di buoni del tesoro, anzichè versamenti in denaro contante.

Per quanto riguarda le provvigioni, si insiste sulla misura di esse, perchè effettivamente, sebbene negli ultimi sei mesi si sia avuta una forte contrazione negli investimenti in buoni del tesoro, la situazione si è oggi modificata in quanto molti, per sottoscrivere i buoni novennali, hanno acquistato vecchi buoni del tesoro, che le banche hanno venduto, acquistandone altri.

Ho sollevato inoltre la questione degli uffici postali. Poichè esistono in Italia 11.000 ricevitorie postali, mi chiedevo se non fosse possibile fare raccogliere i buoni del tesoro attraverso gli uffici postali, considerando che non è da temere una loro concorrenza rispetto ai buoni postali fruttiferi avendo gli uni e gli altri diverse caratteristiche; i buoni postali sono infatti titoli nominativi, mentre i buoni del tesoro sono titoli al portatore. Mi si è replicato però che non si ravvisa, per ora, la opportunità di ricorrere a tale mezzo per incrementare la raccolta dei buoni del tesoro; anzi, avendo io chiesto se non si ritenga opportuno preparare un analogo provvedimento per l'anno prossimo, mi si è risposto che potrebbe darsi che l'anno prossimo lo Stato non abbia più bisogno di ottenere ulteriori sottoscrizioni. Questa sottoscrizione, insomma, viene considerata soltanto come una massa

di manovra a disposizione della finanza dello Stato, e ad essa non si dà eccessiva importanza.

Quanto alla semplificazione da me proposta, nel senso di effettuare i pagamenti per mezzo delle Tesorerie provinciali, senza passare attraverso gli uffici centrali, mi si è fatto osservare che tale semplificazione si rivela in effetti superflua considerando, come io stesso ho potuto constatare, la semplicità delle operazioni contabili.

Mi si è fatto anche osservare che l'espediente dell'incitamento ai ricevitori postali a raccogliere buoni del tesoro, per quanto non necessario nel momento attuale, sarà comunque tenuto presente nell'eventualità che si abbia bisogno di un maggiore afflusso di buoni del tesoro. L'attuazione delle mie proposte, quindi, che erano ispirate da un criterio di decentramento, non sarebbe giustificata dalla entità dei risultati che per mezzo di esse si potrebbe raggiungere. Non sussistendo d'altra parte neanche la ragione di un urgente maggiore incitamento alla raccolta dei buoni del tesoro, vengono meno anche le ragioni che mi indussero alla presentazione dei miei emendamenti, ai quali pertanto rinuncio.

PRESIDENTE. Il senatore Uberti ha chiarito sia la ragione della misura di questa provvigione, sia la ragione di questo compenso eccezionale che è in funzione della riduzione del tasso di interesse dei buoni del tesoro in confronto al tasso di interesse di cui godono i depositi in contanti presso la Banca d'Italia.

È evidente che se il tasso di interesse sui buoni del tesoro ordinari venisse riportato al 5 per cento, il beneficio della corresponsione del compenso percentuale dello 0,25 per cento sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del tesoro ordinari, verrebbe a cessare, cioè a dire la sua sussistenza è condizionata al fatto che il tasso di interesse per i buoni del tesoro è attualmente fissato nel 4,50 per cento, a norma del decreto ministeriale 8 aprile 1949.

RICCI FEDERICO. Ritengo necessario che questo punto sia ben chiarito e resti ben fermo.

PRESIDENTE. D'altra parte, non ritengo esatto, come è stato detto, che la legge debba avere vigore fino al 1950. Mentre l'articolo 1, infatti, contiene un preciso limite di tempo per quanto riguarda la misura delle provvigioni,

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

circa la corresponsione della differenza di interesse, l'articolo 5 non prevede alcuna scadenza, poichè, come ho detto, tale differenza di interesse è in funzione della riduzione del tasso.

Risulterà pertanto dal verbale che l'articolo 5 del disegno di legge, se sarà approvato, dovrà essere applicato soltanto finchè il tasso di interesse dei buoni del tesoro sia al di sotto della misura del tasso dei depositi in contanti presso la Banca d'Italia, cioè delle somme vincolate, perchè altrimenti la corresponsione della differenza di interesse non avrebbe più ragione di sussistere. D'altronde, questo è evidentemente lo spirito del disegno di legge e non v'è dubbio che il Ministro del tesoro, così come è autorizzato a stabilire il compenso è anche tenuto a sopprimerlo non appena il tasso di interesse venga riportato al 5 per cento.

Avendo l'onorevole Uberti rinunciato alla sua proposta di emendamento, pongo in votazione l'articolo 4 di cui dò lettura:

Art. 4.

Al pagamento dei compensi a favore degli Uffici postali sarà provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici dipendenti, mediante ordine di accredito a favore del gestore centrale dei depositi vari del suddetto Ministero, con quietanza da rilasciarsi dal cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, col concorso del controllore

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

All'articolo 5 è stata presentata una proposta di emendamento soppressivo da parte del senatore Cerruti. La pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio costituito con decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, è autorizzato a stabilire con proprio decreto, nel limite massimo del 0,25 per cento, il compenso da corrispondersi a decorrere dal 9 aprile 1949, sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del tesoro ordinari, presso l'Istituto di emissione, dalle Aziende di credito in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 32 lettera f) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a regolare con apposita convenzione, da stipularsi con la Banca d'Italia, le modalità del rimborso da parte dello Stato del compenso corrisposto in base al precedente comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Art. 6.

All'onere di complessive lire 1.150.000.000, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

(*E approvato*).

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

UBERTI. Vorrei ricordare che, a norma della Costituzione, le leggi entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ciò è giustificato dal fatto che altrimenti mancherebbe il tempo materiale

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

per prenderne cognizione. Pertanto, propongo la soppressione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Uberti, tendente a sopprimere l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

CERRUTI. Essendo stati respinti gli emendamenti da noi proposti, a nome dei colleghi del mio gruppo, dichiaro che voterò contro l'approvazione complessiva del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi e provvigioni spettanti alla Banca nazionale del lavoro sulle somme da essa anticipate per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde » (N. 678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi e provvigioni spettanti alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme da essa anticipate per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde ».

Come i colleghi ricorderanno, questo disegno di legge ebbe già una approvazione di massima e si ritenne anzi che esso dovesse avere rapido corso, senonchè sorsero alcune difficoltà di carattere formale, concernente il fatto che l'onere finanziario previsto dal disegno di legge, veniva posto a carico dello stato di previsione della entrata per l'esercizio 1948-1949, secondo quanto disposto dall'articolo 3.

Per quanto la nostra Commissione avesse già approvato alcuni provvedimenti per i quali l'onere finanziario veniva appunto posto a carico dell'esercizio 1948-1949, quando tale esercizio era già scaduto, e precisamente nei mesi di settembre e di ottobre la Commissione competente della Camera dei deputati, a norma della legge sulla contabilità generale dello

Stato, ha ritenuto che i fondi, di cui veniva prevista la spesa in quei provvedimenti, dovessero ormai considerarsi passati in economia, ed era quindi da prevedere che analoga sorte avrebbe incontrato il disegno di legge che è attualmente al nostro esame, se noi l'avessimo approvato nel testo presentatoci dal Governo.

In considerazione di codesta presa di posizione da parte della Commissione di finanza della Camera dei deputati, il Ministero del tesoro ha comunicato di aver predisposto un provvedimento legislativo, con il quale si ovvierebbe a questa situazione, inteso a consentire che queste somme, già impegnate con provvedimenti proposti prima della chiusura dell'esercizio, possano essere ancora utilizzate anzichè passare in economia, e ciò anche per evitare la necessità di provvedere alla copertura per quei provvedimenti sugli esercizi finanziari successivi.

Pertanto, in attesa di tale provvedimento, penso che noi potremmo approvare la legge, dato che, in vista di tale sanatoria, non si avrebbe più ragione di temere che il disegno di legge stesso venga respinto dalla Camera dei deputati.

È anche da considerare che una rapida approvazione del disegno di legge, eviterebbe l'ulteriore accumularsi degli interessi, che, come è noto, hanno già raggiunto una cifra cospicua.

UBERTI. Debbo rilevare che a suo tempo il senatore Sanna Randaccio si assunse l'incarico di accertare le ragioni per cui la Banca Nazionale del Lavoro era giunta a fissare un tasso di interesse così elevato, tanto più che non appariva chiaro se il tasso del 10 per cento fosse calcolato in ragione di un anno o di un periodo minore. È infatti evidente che, se il tasso annuo del 10 per cento appare già eccessivo, ancora più gravoso sarebbe se fosse calcolato in ragione di un periodo minore.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Uberti che il senatore Sanna Randaccio presentò lo specchio di tutti i calcoli da cui era risultata la misura dell'interesse, fissata nel 10 per cento, e documentò come tale interesse fosse calcolato in ragione del periodo di un anno.

Il senatore Sanna Randaccio specificò anche che la misura esatta del tasso era dell'8 per cento a cui doveva aggiungersi la provvigione

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

sul massimo scoperto, calcolato trimestralmente, nonchè tutti gli altri accessori, per cui si arrivava alla percentuale globale del 10 per cento. Comunque, tale percentuale è stata fissata in base al cartello bancario.

BERTONE. Richiamo l'attenzione sulla serietà della questione concernente le industrie minerarie sarde. Lo scorso anno, secondo la relazione che fu fatta al Senato ed alla Camera dei deputati, ed anche dai dati che furono forniti, sembrava che le perdite per tonnellata di carbone, prodotta da queste industrie, fosse di 1.700 lire, mentre ora sembra che sia aumentata a 2.400 lire. In sostanza la perdita complessiva annuale si aggirerebbe sui 2 miliardi e mezzo. Trattandosi quindi di sovvenzioni così elevate, il tasso di interesse dovrebbe essere inferiore.

RICCI FEDERICO. Io più che altro me la prendo con la Banca del Lavoro, che è banca di Stato, in quanto essa percepisce un interesse dell'8 per cento, ed io disapprovo in pieno un tasso così elevato. Io mi sono trovato per l'Ente Carboni nelle medesime condizioni, ma convocai i dirigenti della Banca del Lavoro e facendo delle adeguate pressioni ottenni un interesse molto inferiore.

PRESIDENTE. In qual caso prima di prendere i denari si è stipulato un patto, mentre ora non è stato predisposto nessunissimo accordo; ecco donde deriva quell'interesse così alto.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono perfettamente d'accordo con quanto hanno detto i senatori Ricci e Bertone, perchè effettivamente queste banche, che sono proprietà dello Stato, dovrebbero essere richiamate in maniera tale che servano realmente lo Stato e non gli interessi dei loro dirigenti.

Ora, però, insisterei per l'approvazione immediata del progetto di legge in esame, e pregherei invece la Commissione a stilare un ordine del giorno che serva di richiamo al Ministero del tesoro ad esaminare ancora più profondamente la questione.

Affermo questo perchè, se noi ritardiamo l'approvazione del disegno di legge, perdiamo ulteriormente tempo, senza contare quello che dovrà passare ancora per l'esame della Commissione di finanza della Camera dei deputati.

Ripeto pertanto che a me pare opportuno approvare il disegno di legge, così come è ora formulato, con un ordine del giorno aggiuntivo che inviti il Ministero del tesoro ad interessarsi della questione. In tal modo gli uffici del tesoro, ed in particolare il collega senatore Gava, al quale sottoporro le vostre giustissime osservazioni, si metteranno in contatto con gli interessati per regolarizzare definitivamente la partita. La mia proposta servirà anche per l'avvenire, cioè quando lo Stato si troverà di fronte al fatto di prendere impegni con una relativa rapidità. Nel caso in esame, la questione aveva una massima urgenza, poichè si trattava in definitiva di continuare a dare lavoro a numerose persone che altrimenti sarebbero rimaste disoccupate. Voi tutti conoscete meglio di me l'attività delle Industrie Minerarie Sarde, e, del resto, avrete presente ancora il famoso esempio del Consorzio carbonifero sardo che dà lavoro a tanti disgraziati popolani.

Si tratta quindi di vere e proprie istituzioni di beneficenza di carattere nazionale e regionale, ed è per questi motivi che io pregherei la Commissione di giungere rapidamente alla approvazione del disegno di legge in esame, compilando poi un ordine del giorno preciso e chiaro indirizzato al Ministro nel senso che ho sopra esposto.

BERTONE. Non credo che si possa provvedere con un ordine del giorno, sulla cui utilità ho i miei dubbi, poichè debbo far rilevare che all'articolo 3 si dichiara tassativamente che « l'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 165 milioni, verrà fronteggiato con parte delle maggiori entrate comprese nel dodicesimo provvedimento legislativo di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 ». Se non si modifica la cifra dell'onere, non vedo poi come il Ministero del tesoro possa ottenere una diminuzione dell'interesse.

PRESIDENTE. Mi pare che si tratti di due questioni diverse. Quei 165 milioni sono per le anticipazioni già rimborsate, ed anche l'onorevole Sottosegretario al tesoro ha affermato che per quel che è il passato non possiamo fare più nulla.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è proprio così, dovendo noi ancora liquidare gli interessi; ossia più precisamente gli interessi, le provvigioni e le spese.

BERTONE. Ma non al 10 per cento.

PRESIDENTE. Siccome si è trattato di anticipazioni in conto corrente scoperto, il 10 per cento rappresenta una applicazione onesta del cartello bancario.

Io non sarei d'accordo con l'onorevole Sottosegretario quando dice che noi possiamo approvare il disegno di legge col quale, in sostanza, autorizziamo il pagamento di questa somma che abbiamo accertato e che è calcolata su questa base. È chiaro che se noi vogliamo una riduzione, non dobbiamo chiederla con un ordine del giorno, ma bisogna che ciò sia fatto in sede di approvazione di questo disegno di legge, cioè dobbiamo prima vedere a che cifra si scende, e poi approvarlo.

L'osservazione del collega Bertone, in sostanza si riassume in questi termini: noi approviamo la spesa con l'intendimento che il Ministero del Tesoro ottenga una diminuzione; altrimenti noi sopprimiamo la spesa in quanto questa potrebbe suonare ratifica, in un certo senso, da parte nostra della eccessiva misura dell'interesse che è stata calcolata.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Così, succede che, rinviando ancora, continuerà ad aumentare l'onere degli interessi per cui, anche nel caso di una eventuale riduzione, il guadagno sarà minimo o nullo; ma se viceversa saranno applicati in base al cartello bancario l'onere stesso continuerà per forza ad aumentare, mentre il Ministero del tesoro potrebbe oggi regolarlo in modo definitivo.

È per questo motivo che io sostenevo, che per non aumentarlo ulteriormente, occorre approvare la legge, redigendo nello stesso tempo un ordine del giorno per invitare il Ministero ad esaminare la questione più a fondo e per giungere, eventualmente ad ottenere una equa riduzione del tasso di interesse.

Se noi ci trasferiamo sul terreno della pratica, bisognerebbe che lo Stato si ponesse sullo stesso piano dei privati, mentre in genere in molti casi tratta contro i suoi stessi interessi.

Infatti, un privato che va a trattare con un ente bancario, vi si reca con tutto il numerario necessario per saldare il suo debito e cerca con trattative dirette di farsi diminuire l'interesse ed in molti casi anche il capitale dovuto.

Io sono sicurissimo che tutte le volte che un debitore va alla banca a regolarizzare un conto, a stralcio riesce sempre a risparmiare ed a farsi bonificare qualcosa.

Orbene lo Stato deve adottare lo stesso sistema, abbandonando un po' tutte quelle formalità fatte di memorie e documenti che corrono da destra a sinistra: esso dovrebbe chiamare il Presidente della Banca Nazionale del Lavoro che è banca di Stato assieme agli esperti e trattare queste questioni proprio in sede di liquidazione a stralcio. Purtroppo, però, voi che siete stati un tempo a posti direttivi, sapete bene che lo Stato non applica questa pratica, per una strana mentalità che conviene correggere.

RICCI FEDERICO. Qui la responsabilità è anche del Tesoro, il quale non ha sovvenzionato in tempo la Carbosarda.

PRESIDENTE. Non è così, per la semplice ragione che qui non c'è un debito del Tesoro, bensì un debito della Carbosarda alla quale sono state concesse una serie di anticipazioni per coprire dei debiti che aveva contratto presso la Banca Nazionale del Lavoro, tanto è vero che anche questa è un'anticipazione che viene fatta a favore delle Industrie minerarie sarde. Quindi non è che noi trattiamo direttamente con la Banca del Lavoro, noi diamo i denari alle Industrie minerarie sarde perchè possano estinguere il debito di interessi che hanno presso la Banca Nazionale del Lavoro.

Ecco perchè, essendo debitrice le Industrie minerarie sarde e non essendo debitore il Tesoro, può essere giusto quel ragionamento che ha fatto l'onorevole Chiaramello — con la profonda esperienza che gli deriva dall'aver esercitato a lungo la sua professione — il quale dice: siccome si tratta di un cattivo debitore, può darsi benissimo che la Banca del Lavoro si accontenti di un interesse minore.

RICCI FEDERICO. Queste industrie minerarie sarde ebbero dal Tesoro una sola sovvenzione ?

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non una, ma una serie di sovvenzioni. L'ultima, mi pare, fu di 500 milioni.

RICCI FEDERICO. Mi pare che questa ultima fu versata in ritardo, e da questo

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

ritardo originò il debito presso la Banca Nazionale del Lavoro.

PRESIDENTE. Queste sovvenzioni sono state sempre date non tanto in vista di situazioni future, ma per sanare situazioni passate di disavanzo. Molto spesso si trattava quindi di coperture di *deficit* passati.

RICCI FEDERICO. Nonostante tutto, secondo me, è in gran parte responsabile il Tesoro, il quale è arrivato in ritardo a versare le sovvenzioni alle Industrie minerarie sarde, le quali si sono trovate impegnate con la Banca Nazionale del Lavoro. Questa è una prima responsabilità del Tesoro.

La seconda responsabilità del Tesoro si riscontra nella poca energia avuta verso la Banca del Lavoro. Chi nomina il presidente di questa banca è il Tesoro, e quindi ci vorrebbe poco a chiamarlo e dirgli che, se continua così, dovrà dare le dimissioni. Se vuole esercitare dello strozzinaggio lo faccia pure a danno dei privati, ma non a danno dello Stato.

Altra responsabile è l'amministrazione di queste Industrie minerarie sarde, la quale non si è preoccupata di pagare una somma modesta dicendo: « andiamo avanti, poi quando lo Stato si troverà con 30.000 disoccupati, dovrà intervenire e pagare tutto, interessi e capitale ».

Infine, responsabile maggiore è la Banca Nazionale del Lavoro, la quale esercita un vero e proprio strozzinaggio. Siccome il fatto si ripeterà, perchè la Tesoreria è spesso senza denaro ed autorizza operazioni di questo genere, vorrei attirare l'attenzione su questo fatto: bisogna che la Tesoreria intervenga in tempo e, se non ha denaro, se lo procuri con gli infiniti mezzi che ha a disposizione. Per esempio, perchè non autorizza il riscatto della imposta straordinaria patrimoniale? Finora non c'è verso di riscattarla, se non è stata riscattata in origine. Non dico al 10 per cento, ma anche al 6 per cento ci sono molti che riscatterebbero.

Ora io non intendo creare ostacoli in questa sede, ma mi riservo di presentare una interrogazione al riguardo.

Non è che io accusi la Tesoreria del giorno d'oggi, poichè questo inconveniente c'era anche ai miei tempi, ma ora deve essere eliminato.

PRESIDENTE. Mi pare che la discussione sia stata abbastanza ampia. Pertanto, se non

si fanno altre osservazioni, passiamo senz'altro alla discussione ed alla approvazione degli articoli, riservandoci all'articolo 3 di vedere se convenga sopprimere quella indicazione dell'onere, che sarebbe di carattere impegnativo:

Art. 1.

Gli interessi, le provvigioni e le spese eventuali dovute alla Banca Nazionale del Lavoro sull'ammontare dei finanziamenti da essa effettuati, sino alla data di pubblicazione della presente legge, per conto del Tesoro, a favore delle Industrie minerarie sarde, sono anticipati dal Tesoro.

BERTONE. Propongo di sopprimere le parole « le provvigioni ». Non mi pare una cosa seria che lo Stato debba pagare ad un Ente alle sue dipendenze, oltre gli interessi, le provvigioni, come un qualunque commerciante.

CHIARAMELLO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi perdonino gli onorevoli senatori, ma mi permetto di insistere ancora sulla proposta che ho fatto precedentemente, perchè, purtroppo, questo affare della Carbonifera sarda si è presentato già alle Commissioni di finanza dei due rami del Parlamento più volte. Io e il collega Corbino, nella Commissione di finanza alla Camera dei deputati, abbiamo in in tale sede protestato, e pertanto ora bisogna arrivare senz'altro a stilare quell'ordine del giorno che io vi ho già pregato di redigere per il nostro Ministero, affinchè si inizi l'esame di tutta la posizione di queste Aziende che vivono, si può dire, quasi esclusivamente a spese dello Stato.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bertone se insiste sul suo emendamento.

BERTONE. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la soppressione delle parole: « le provvigioni », proposta dal senatore Bertone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'articolo 1, di cui è già stata data lettura, con la modifica apportata a seguito della precedente votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

Come conseguenza di questo emendamento anche il titolo del disegno di legge dovrà essere modificato, nel senso di sopprimere le parole « e delle provvigioni ».

(Così rimane stabilito).

Art. 2.

La restituzione delle somme anticipate in capitale e interessi all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) ed alla sua affiliata Azienda Mineraria Carbonifera Sarda (Carbosarda) sarà regolata con apposita convenzione da stipulare dal Ministro del tesoro, mentre per il recupero delle somme anticipate alle altre Aziende Minerarie Sarde, le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero dell'industrie e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma 2° del decreto-legge luogotenenziale 14 maggio 1946, n. 464.

RICCI FEDERICO. È stata rilevata a parecchie riprese l'inutilità dell'esistenza dell'A. Ca. I., perchè se aveva ragione di esistere quando l'Italia aveva le miniere dell'Istria, oggi non è altro che un duplicato della Carbonifera sarda. Bisogna occuparsi di questa faccenda.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È anche per questo motivo che io vi chiedevo un ordine del giorno. Prima di essere nominato Sottosegretario di Stato, in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, aveva presentato appunto un ordine del giorno analogo. Il Governo ha già dato — come ben ricorderete — a queste aziende una prima volta una sovvenzione di 500 milioni, e poi dopo l'apertura di questa legislatura, un'altra di 800 milioni. Vedete bene quanto, in poco tempo, è costato questo Consorzio Carbonifero sardo. È per questo che bisogna vedere una buona volta di regolare definitivamente la questione, per eliminare che altri provvedimenti riguardanti altri Enti o Consorzi abbiano a prendersi.

Alla Commissione di finanze della Camera dei deputati, era consuetudine che ogni volta che veniva presentato un provvedimento di tal genere, non si procedeva all'approvazione, se non era contemporaneamente accompagnato dal bilancio relativo all'ente da sovvenzionare.

FORTUNATI. Mi chiedo se non sarebbe opportuno, all'articolo 2, stabilire un limite.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il limite verrà stabilito automaticamente, poichè sono in corso queste convenzioni, le quali serviranno a spingere già queste aziende, che noi non dico abbiamo controllato, ma che sono venute al nostro vaglio per determinati fatti economici. Quindi non escludo la fissazione di un limite; questo problema si può esaminare già in base a questo progetto di legge e in relazione all'ordine del giorno che approverà la Commissione. Il Sottosegretario Gava, che è incaricato di questo particolare ramo, potrà esaminare a fondo questa situazione e, se del caso, riferire successivamente.

Io mi limito al campo delle osservazioni pratiche. Se noi stabilissimo dei limiti, certamente il disegno di legge, passando all'esame della Camera, subirebbe altre modifiche, e le convenzioni tarderebbero ad essere stipulate, ciò che provocherebbe un ulteriore accumularsi di interessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 165 000,000, verrà fronteggiato con parte delle maggiori entrate comprese nel dodicesimo provvedimento legislativo di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49.

A questo articolo è stata proposta, dal senatore Bertone, la soppressione delle parole: « ammontante a lire 165.000.000 ».

Pongo in votazione la proposta di emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Per maggiore esattezza, riporterei nell'ultima parte dell'articolo anche l'indicazione della legge di variazione del bilancio.

L'articolo 3, pertanto, dovrebbe essere così formulato: « L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge verrà fronteggiato con parte delle maggiori entrate recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

per l'esercizio 1948-49 (dodicesimo provvedimento) ».

Pongo in votazione l'articolo 3, così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, ritengo sia opportuno rimandarne la votazione ad una prossima riunione, alla quale possa essere presente il senatore Sanna Randaccio, che di questo disegno di legge è stato relatore.

BERTONE. Ritengo, comunque, che la mia osservazione possa essere utile per il caso che la Tesoreria non paghi a tempo, dato che questi pagamenti sono appunto a carico della Tesoreria. Io mi preoccupo specialmente delle Tesorerie provinciali.

PRESIDENTE. Osservo che, appena il disegno di legge sarà approvato, la Tesoreria pagherà immediatamente, se vi saranno le disponibilità necessarie presso la Banca d'Italia. Comunque, questo è di competenza dell'organo esecutivo.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Tesoro potrebbe trattare con la Banca Nazionale del Lavoro anche mentre il disegno di legge è in discussione, in modo da stabilire che si provvederà al pagamento il giorno stesso della approvazione del provvedimento.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la sistemazione del prestito italiano 5 per cento per la strada ferrata maremmana » (N. 874)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la sistemazione del prestito italiano 5 per cento per la strada ferrata maremmana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il prestito, di cui al disegno di legge sottoposto al nostro esame, fu contratto nel 1862, quando venne costruita la ferrovia maremmana.

Per l'ammortamento del debito contratto a suo tempo con la Hambros Bank Ltd., la quale aveva concorso alla sottoscrizione, esisteva nel 1940 un piano, i cui pagamenti, però, appunto in quell'anno, dovettero essere sospesi a causa della guerra. Cessata la guerra, è sorta la necessità di regolare questi rapporti. A norma delle disposizioni generali, il ritardo nella riscossione non farebbe obbligo allo Stato di pagare gli interessi, poichè l'interesse in questo caso non è sulle obbligazioni ancora in corso, ma sulle obbligazioni rimborsate e, come è noto, lo Stato non paga gli interessi sulle somme di cui è debitore. Ad esempio, se un cittadino che possiede un buono del Tesoro, il quale scade il 15 settembre 1950, non lo riscuote in tempo utile non ha diritto di presentarsi poi a chiedere il pagamento degli interessi.

Per ragioni di equità, tuttavia, non sembra opportuno applicare tali disposizioni, quando come in questo caso vi sia stata una impossibilità materiale di presentarsi a riscuotere. Pertanto, con questo disegno di legge, si stabilisce, all'articolo 1, che si pagano gli interessi anche su quelle obbligazioni che sono state estratte tra il 1940 e il 1946.

Circa le disposizioni specifiche, ritengo più opportuno chiarirle in sede di discussione degli articoli. Considerando le ragioni che ispirano il provvedimento, ne propongo l'approvazione.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le obbligazioni del Prestito italiano cinque per cento per la Strada ferrata Maremmana, in circolazione in Inghilterra, portanti la stampigliatura della Banca Hambros, nonché del rappresentante del Tesoro italiano, sorteggiate dal 1940 al 1946, continuano a fruttare l'interesse contrattuale sino al 15 settembre 1947 incluso, e l'interesse dell'1 per cento, al netto da ogni ritenuta, dal 16 settembre 1947, al 31 dicembre 1948.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi dei titoli anzidetti resta subordinato alle condizioni e formalità prescritte per i pagamenti all'estero.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a procedere alla sistemazione ed alla conversione, mediante sovrastampigliatura, dei fogli cedole, delle suddette obbligazioni della Strada ferrata Maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, non sorteggiate entro il 15 settembre 1947, al tasso di interesse, al netto da ogni ritenuta, dell'uno per cento annuo dal 16 settembre 1947 al 30 giugno 1950; del due per cento annuo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1952 e del tre per cento annuo dal 1° luglio 1952 in poi.

Gli aventi diritto, per ottenere la conversione, devono presentare i titoli entro il 15 settembre 1950.

Le obbligazioni convertite verranno ammortizzate entro il 1° luglio 1977 ed all'uopo sarà stanziato in bilancio il relativo onere non inferiore all'uno per cento, dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1957, e, successivamente, non inferiore al due per cento, del capitale complessivo delle obbligazioni convertite.

Il Tesoro italiano ha la facoltà di procedere con un preavviso di sei mesi, al riscatto delle obbligazioni, al loro valore nominale.

In questo articolo 2 si prevede la conversione delle obbligazioni, non sorteggiate entro il 15 settembre 1947, in altri titoli dello stesso debito con ammortamento in 30 anni, in modo che la scadenza viene dilazionata al 1977, e riduzione dell'interesse, dall'attuale 4 per cento netto, all'1 per cento per i primi due anni, 2 per cento per altri 2 anni e 3 per cento per la rimanente durata del prestito. Tale sistemazione appare conveniente per lo Stato anche perchè diluisce maggiormente nel tempo l'onere di queste somme, che dovrebbero essere pagate in sterline.

Pongo in votazione l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato altresì a procedere a decorrere dal 1° luglio 1950, al rimborso anticipato al valore nominale, di tutte le altre obbligazioni, pagabili in lire italiane, non sorteggiate, del prestito italiano cinque per cento per la Strada ferrata Maremmana.

Il capitale delle obbligazioni che verranno rimborsate anticipatamente si prescriverà con il decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilità indicata nel precedente comma.

Il termine di prescrizione stabilito nel precedente comma si applica altresì al capitale delle obbligazioni estratte anteriormente a 1° luglio 1950, ma esso decorre da questa data, purchè, anormadella legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore.

Le disposizioni di questo articolo possono suscitare il dubbio che, concedendo il rimborso anticipato, noi offriamo un vantaggio eccessivo ai portatori attuali di questo prestito. Infatti, essendo il tasso di interesse del 5 per cento lordo, esso ammonterebbe in effetti al 3,60 per cento, ed evidentemente il rimborsare, secondo il valore nominale, anticipatamente un titolo che frutta il 3,60 per cento significa offrire un vantaggio notevole. Considerando però che il debito ammonta a circa 7.766.000 lire italiane, lo Stato, in definitiva, concedendo tale rimborso e risparmiando così le spese di gestione che sarebbero state altrimenti necessarie, ottiene a sua volta un considerevole beneficio, poichè la spesa di amministrazione verrebbe certamente a costare più della spesa del rimborso anticipato.

Ritengo quindi che l'articolo possa essere senz'altro approvato.

Pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il pagamento degli interessi, relativi alle rate da quella di scadenza al 1° luglio 1943 e seguenti, sulle obbligazioni per la Strada fer-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

rata Maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, alle quali non è stato unito il nuovo foglio cedole, viene eseguito dall'Hambros Bank, per conto del Tesoro italiano, in base alla presentazione dei titoli e domanda, in carta libera, da compiersi dall'esibitore, salvo a tener conto, all'atto dell'affogliamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti.

L'Hambros Bank, riscontrata la regolarità della domanda in corrispondenza con le risultanze dei titoli, accertato altresì che il pagamento richiesto si riferisca ad obbligazioni presso di essa registrate ed alle rate d'interessi sopraindicate, dà corso, se nulla vi osti, previa l'osservanza delle ulteriori formalità prescritte e previa ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile nell'aliquota del 20 per cento sull'ammontare degli interessi fino al 15 settembre 1947, al pagamento richiesto, annotandolo mediante apposito bollo ad inchiostro indelebile a tergo dei titoli e sulle domande. L'esibitore rilascia quietanza del pagamento conseguito sulla domanda, che, munita poi del visto della Banca pagatrice, viene inviata alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti.

(È approvato).

Art. 5.

La spesa recata dalle disposizioni dei precedenti articoli 1 e 4 è sostenuta con le somme stanziare sul capitolo 374 VIII del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48 e riportate sui corrispondenti capitoli aggiunti degli esercizi finanziari successivi.

All'onere di lire 8.000.000 (otto milioni), dipendente dal rimborso anticipato di cui al precedente articolo 3, verrà provveduto con le disponibilità esistenti sul capitolo 390 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che, per l'ammontare predetto, sarà trasferito ad altro capitolo, da istituirsi appositamente. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (N. 886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

È noto quali siano la natura e i fini dell'Ente Nazionale di lavoro per i ciechi. Esso si propone di restituire ai ciechi un senso di umana dignità permettendo loro di vivere con il proprio lavoro anziché a carico della pubblica beneficenza. È evidente, tuttavia, che il lavoro dei ciechi viene eseguito a costi superiori a quelli normali, per quanto meravigliosi siano i risultati che essi riescono a raggiungere. Il disegno di legge che è al nostro esame prevede la proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui l'Ente attualmente gode. Considerando i fini che il disegno di legge si propone, ne propongo l'approvazione.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni 10, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

51ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 772, relativa alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritti di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) » (N. 889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1950 della validità della legge 12 ottobre 1949, n. 772, relativo alla importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritti di licenza, di legno comune rozzo destinato alla fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) ».

VALMARANA, *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, con legge 17 ottobre 1949, che perfezionava il relativo schema approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno 1949, fu consentita per l'anno 1949 l'importazione di 1 milione 200 mila quintali di legno comune rozzo in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza. Essendo la legge entrata in vigore soltanto il primo novembre 1949, l'industria interessata non ha potuto, per mancanza del tempo materialmente necessario, giovare delle disposizioni contenute in quella legge, ed è stato quindi impossibile importare l'intero quantitativo di legno per il quale era prevista l'esenzione. Pertanto, il Ministero competente ha predisposto l'articolo unico del disegno di legge che è al nostro esame, con il quale si dispone che potrà essere ancora importato in esenzione un quantitativo di legno corrispondente al quantitativo di cui non è stata possibile effettuare l'importazione in tempo utile. La durata della proroga della esenzione viene fissata in sei mesi, e cioè dal 1° gennaio 1950, al 30 giugno 1950. Poiché mi sembra che sussistano tuttora le ragioni

che ci indussero ad approvare a suo tempo il primo provvedimento, ritengo che il disegno di legge possa essere da noi approvato.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che la nostra Commissione respinse la proposta di concedere analoga franchigia per l'anno 1950. Osservo però che ciò non incide sul provvedimento che è attualmente al nostro esame, il quale è un puro e semplice provvedimento di proroga della esenzione già concessa, limitatamente a quel quantitativo già preventivato che di tale beneficio non ha potuto usufruire. In altre parole, si tratta di consentire che l'intero quantitativo previsto per l'anno 1949 possa godere delle facilitazioni fiscali previste nella legge 12 ottobre 1949, n. 722.

BERTONE. Vorrei insistere sulla necessità di un accurato controllo sulle importazioni del legno per evitare che ne venga importato, approfittando di questa proroga, un quantitativo superiore a quello previsto dalle disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Ritengo ovvia la necessità di un rigido controllo.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura:

Articolo unico.

Il quantitativo di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, per la fabbricazione di pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), rimasto da importare al 31 dicembre 1949, sul contingente di quintali 1.200.000 di cui alla legge 12 ottobre 1949, n. 722, può essere introdotto con le facilitazioni ed alle condizioni di cui alla legge stessa, entro il 30 giugno 1950.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13,40.